

Circolare n. 2/2021 del 26 gennaio 2021

**Oggetto:** Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” c.d. “Legge di bilancio 2021”

Con la presente si intende segnalare e sintetizzare una selezione delle disposizioni di carattere tributario introdotte con l’unico Articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 del 30 dicembre 2020.

La presente informativa ha carattere puramente divulgativo e non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie.

|                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Comma 8 e 9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente.....</i>                                                                                                                     | 4  |
| <i>Commi 10-15 - Incentivo occupazione giovani.....</i>                                                                                                                                                                        | 5  |
| <i>Commi 16-19 - Sgravio contributivo per l’assunzione di donne.....</i>                                                                                                                                                       | 6  |
| <i>Commi 20-22 - Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.....</i>                                                                                   | 6  |
| <i>Commi 34-35 - Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico .....</i>                                                                                                                                           | 7  |
| <i>Commi 36-37 - Sospensione versamenti federazioni sportive .....</i>                                                                                                                                                         | 7  |
| <i>Commi 44-47 - Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali .....</i>                                                                                                                               | 8  |
| <i>Commi 48-49 - Unità immobiliari possedute da residenti all’estero .....</i>                                                                                                                                                 | 9  |
| <i>Comma 50 - Incentivi rientro Italia lavoratori qualificati .....</i>                                                                                                                                                        | 10 |
| <i>Commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e proroga del bonus “facciate” .....</i> | 11 |
| <i>Commi 61-65 - Bonus idrico .....</i>                                                                                                                                                                                        | 12 |
| <i>Commi 66-75 - Proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici .....</i>                                                                         | 13 |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Comma 76 – Proroga del Bonus Verde .....</i>                                                                                                                             | <i>16</i> |
| <i>Commi 77-79 - Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica .....</i>                                                | <i>17</i> |
| <i>Comma 83 - Estensione rivalutazione beni immateriali privi tutela giuridica .....</i>                                                                                    | <i>17</i> |
| <i>Commi 87-88 - Sostegno attività economiche a comuni di interesse per turismo straniero .....</i>                                                                         | <i>18</i> |
| <i>Commi 95-96 - Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” .....</i>                                                                                        | <i>18</i> |
| <i>Commi 97-106 - Fondo impresa femminile .....</i>                                                                                                                         | <i>19</i> |
| <i>Commi 161-169 - Decontribuzione Sud .....</i>                                                                                                                            | <i>20</i> |
| <i>Comma 170 - Modifica alla misura “Resto al Sud” .....</i>                                                                                                                | <i>20</i> |
| <i>Commi 171-172 - Proroga credito imposta mezzogiorno .....</i>                                                                                                            | <i>21</i> |
| <i>Commi 173-176 - Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia .....</i> | <i>21</i> |
| <i>Commi 185-187 - Proroga del credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno .....</i>                                     | <i>21</i> |
| <i>Comma 207 - Sospensione termini cambiali ed altri titoli di credito .....</i>                                                                                            | <i>22</i> |
| <i>Commi 206, 209 e 211 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese .....</i>                                                                                     | <i>22</i> |
| <i>Commi 227-229 - Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche .....</i>                                                 | <i>23</i> |
| <i>Commi 233-243 - Incentivi operazioni aggregazione aziendale .....</i>                                                                                                    | <i>24</i> |
| <i>Commi 244-247 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese .....</i>                                                                           | <i>27</i> |
| <i>Commi 248-254 - Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese .....</i>                                                                           | <i>28</i> |
| <i>Commi 263-264 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni .....</i>                                                                                   | <i>29</i> |
| <i>Comma 266 - Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società .....</i>                                                                                             | <i>31</i> |
| <i>Commi 299-314 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga .....</i>                                            | <i>32</i> |
| <i>Comma 333 - Detrazione spese veterinarie .....</i>                                                                                                                       | <i>35</i> |
| <i>Commi da 381 a 384 - Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali .....</i>                                             | <i>35</i> |
| <i>Commi da 386 a 401 – Indennità di continuità reddituale e operativa .....</i>                                                                                            | <i>36</i> |
| <i>Commi da 437 a 439 – Misure per il sostegno della salute della vista .....</i>                                                                                           | <i>38</i> |
| <i>Commi 452 e 453 – Trattamento IVA cessione vaccini Covid19 .....</i>                                                                                                     | <i>38</i> |

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Commi 526 e 527 – Fondo rimborso affitto studenti universitari fuori sede .....</i>                                                          | <i>38</i> |
| <i>Commi da 536 a 539 – Credito di imposta sulle donazioni .....</i>                                                                            | <i>39</i> |
| <i>Commi 595 e 596 – Disposizioni in materia di strutture recettive .....</i>                                                                   | <i>39</i> |
| <i>Comma 597 – Misure in materia di strutture ricettive .....</i>                                                                               | <i>40</i> |
| <i>Commi da 599 a 601 – Esenzione 2021 prima rata IMU turismo .....</i>                                                                         | <i>41</i> |
| <i>Commi 602 e 603 – Misure a favore delle agenzie di viaggio e tour operator .....</i>                                                         | <i>42</i> |
| <i>Commi da 608 a 610 - Misure per il sostegno dell'informazione e dell'editoria .....</i>                                                      | <i>42</i> |
| <i>Commi 611-613 - Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria e per la connessione a internet .....</i>                                | <i>43</i> |
| <i>Commi 614-615 - Bonus TV 4.0 .....</i>                                                                                                       | <i>43</i> |
| <i>Commi 623-625 - Kit digitalizzazione.....</i>                                                                                                | <i>44</i> |
| <i>Comma 627 - Regime temporaneo aiuti di Stato .....</i>                                                                                       | <i>44</i> |
| <i>Commi da 631 a 633 - Fondi di investimento esteri.....</i>                                                                                   | <i>45</i> |
| <i>Commi 652-659 - Proroga incentivi acquisto autoveicoli a bassa emissione di CO2 .....</i>                                                    | <i>46</i> |
| <i>Commi da 760 a 766 - Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali.....</i>                        | <i>47</i> |
| <i>Commi da 1051 a 1067 – Transizione 4.0 credito imposta beni strumentali nuovi (ex beni super e iper-ammortizzabili) .....</i>                | <i>48</i> |
| <i>Commi da 1079 a 1081 e 1083 – Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo del falso plafond IVA.....</i> | <i>55</i> |
| <i>Commi da 1084 a 1085 – Plastic Tax (MACSI).....</i>                                                                                          | <i>55</i> |
| <i>Comma 1086 – Imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate c.d. Sugar Tax.....</i>                                                   | <i>56</i> |
| <i>Commi da 1087 a 1089 – Credito d'imposta per l'acquisto dei sistemi di filtraggio acqua potabile.....</i>                                    | <i>57</i> |
| <i>Commi da 1095 a 1097 – Lotteria dei corrispettivi e Cashback .....</i>                                                                       | <i>58</i> |
| <i>Commi da 1098 a 1100 – Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro. ..</i>                                                   | <i>59</i> |
| <i>Commi da 1102 a 1107 – Semplificazioni fiscali .....</i>                                                                                     | <i>59</i> |
| <i>Comma 1108 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche .....</i>                                                                           | <i>61</i> |
| <i>Commi da 1109 a 1115 – Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi .....</i>                                                      | <i>61</i> |
| <i>Commi da 1116 a 1119 – Proroga di disposizioni in materia di imposta municipale propria.....</i>                                             | <i>62</i> |
| <i>Comma 1120 – Abrogazione dell'imposta money transfer .....</i>                                                                               | <i>63</i> |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Commi 1122 e 1123 – Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni .....</i> | 63 |
| <i>Articolo 20 – Entrata in vigore .....</i>                                       | 63 |

\*\*\*

*Comma 8 e 9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente*

È prevista la stabilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, prima di tale modifica, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del D.L. n. 3 del 2020.

La detrazione, spettante per il secondo semestre 2020, rapportata al periodo di lavoro, è pari a:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Per le prestazioni rese dall'1.1.2021 tale detrazione è pari a:

- a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

### *Commi 10-15 - Incentivo occupazione giovani*

Previa apposita autorizzazione della Commissione Europea, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, viene previsto un esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione di un contratto a termine dei giovani under 36.

Per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data dell'assunzione, la legge di Bilancio prevede l'esonero contributivo al 100%, entro 6mila euro annui, per le assunzioni (o le trasformazioni) a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022.

La durata è di 36 mesi, che si estende a 48 mesi per le assunzioni che avvengono in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Purtroppo, la norma ripropone di fatto l'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 205/2017, con tutti i requisiti da rispettare che rendono di difficile applicazione l'agevolazione ed in particolare:

- l'esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, nella stessa unità produttiva;
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito;
- portano in dote il beneficio solo i giovani under 36 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro;
- gli incentivi non spettano se si violano una serie di altre condizioni: se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la

somministrazione puntino ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive); per lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

*Commi 16-19 - Sgravio contributivo per l'assunzione di donne*

È previsto l'esonero contributivo del 100%, fino a 6mila euro all'anno, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 (per 12 mesi in caso di assunzione a termine e fino a 18 mesi se il contratto è stabilizzato).

Anche in questo caso purtroppo la norma ripropone di fatto l'agevolazione prevista dalla Legge Fornero, nel rispetto dei requisiti che limitano l'agevolazione ed, in particolare, le donne:

- devono essere disoccupate da 24 mesi;
- oppure devono essere senza un impiego regolarmente retribuito da sei mesi, se risiedono in
- aree svantaggiate (come il Sud) o devono essere destinate a settori (individuati annualmente
- con un decreto del ministero del Lavoro) con forte disparità occupazionale di genere;
- con la loro assunzione devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori di ciascun mese e il numero dei lavoratori
- mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

*Commi 20-22 - Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti*

È istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

La norma rinvia a decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento (i.e. dal 1° gennaio 2021), la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di tale esonero.

Sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

#### *Commi 34-35 - Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico*

È istituito un Fondo ai fini del riconoscimento dell'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Dal beneficio sono esclusi i contributi da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è consentito il cumulo di questo sgravio con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

#### *Commi 36-37 - Sospensione versamenti federazioni sportive*

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020 sono sospesi i

termini relativi a:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c) versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non viene rimborsato quanto già versato.

*Commi 44-47 - Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali*

A decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% gli utili percepiti dagli enti non commerciali o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali che svolgono senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei



consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
- d) arte, attività e beni culturali.

Restano esclusi dall'agevolazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il risparmio d'imposta rappresentato dall'imposta sul reddito delle società (IRES) non dovuta in applicazione della disposizione deve essere destinato al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999 (fondazioni bancarie) destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

#### *Commi 48-49 - Unità immobiliari possedute da residenti all'estero*

A partire dall'anno 2021 l'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 50% e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo (TARI) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi per l'unità immobiliare posseduta da soggetti non residenti in Italia che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale<sup>1</sup> con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai soggetti non residenti.

---

<sup>1</sup> Sono i soggetti che hanno lavorato in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale.

*Comma 50 - Incentivi rientro Italia lavoratori qualificati*

È previsto l'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei c.d. lavoratori impatriati anche ai soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani iscritti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno trasferito la propria residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime di favore. Possono, pertanto, optare per l'estensione per cinque periodi di imposta del regime di favore previo versamento di:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia ed agevolati ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 e relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, da convivente o dai figli anche in comproprietà;
- un importo pari al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione qualora il soggetto al momento dell'opzione abbia almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventi o sia divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o ne divenga proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza applicazione di sanzioni. Anche in tal caso l'immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore o dal coniuge, da convivente o dai figli anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione verranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge in commento (i.e. 1° gennaio 2021).

Queste disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.

*Commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e proroga del bonus "facciate"*

Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili. In particolare, sono prorogate:

- la detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica nonché per l'acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe M fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
- la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti già fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. È stato, inoltre,

elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 50%;

- la detrazione fiscale nella misura del 90% delle spese sostenute e documentate per il cosiddetto bonus facciate;
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, rientranti nelle spese di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

#### *Commi 61-65 - Bonus idrico*

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari ad euro 1.000 da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il bonus è riconosciuto per ciascun beneficiario nel limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse con riferimento alle spese sostenute per:

- a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo dell'ISEE.

Le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento.

*Commi 66-75 - Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*

I commi in commento intervengono apportando diverse modifiche all'art.119 del D.L. 34/2020.

Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per poter fruire della detrazione fiscale al 110% anche per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico ed antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 prevista dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (prima di tale modifica, le spese agevolabili erano quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021). Il bonus viene ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 2021 e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Viene chiarito che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Si provvede inoltre ad individuare meglio gli edifici per i quali è possibile fruire dell'agevolazione. A tal proposito:

- un'unità immobiliare è considerata funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
  - impianti per l'approvvigionamento idrico,
  - impianti per il gas,
  - impianti per l'energia elettrica,
  - impianto di climatizzazione invernale.

- tra gli edifici che possono beneficiare del superbonus rientrano anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

La detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e agli interventi effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Anche con riferimento agli interventi antisismici per cui opera il bonus 110% si prevede che per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 (fino al 30 giugno 2022) la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese, sostenute fino al 30 giugno 2020 (per la norma vigente fino al 31 dicembre 2021) ammesse alla fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Si prevede quindi che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Si prevede che per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La Legge di bilancio 2021 riscrive il comma 8 dell'art.119 del D.L. 34/2020 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

La norma chiarisce inoltre che per gli interventi agevolabili effettuati dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

L'agevolazione viene inoltre estesa alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

La norma interviene anche in tema di assemblee condominiali prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole

Viene inoltre chiarito il tema dell'obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del soggetto che rilascia le attestazioni e asseverazioni relative agli interventi rientranti nell'agevolazione. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano tali attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale purché questa *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di

asseverazione, c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività relative al superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Si prevede inoltre che, in relazione agli interventi ammessi al bonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere in luogo ben visibile ed accessibile, sia indicata la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento, per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Anche i soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi rientranti nel superbonus 110% ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali.

L'efficacia di tali proroghe è comunque subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'unione Europea.

#### *Comma 76 – Proroga del Bonus Verde*

È prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale pari al 36% per le spese documentate relative ad opere di sistemazione a verde, realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.



*Commi 77-79 - Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica*

È riconosciuto un contributo per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a euro 30.000.

Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, ed è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse. È alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente.

Le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento (i.e. 1° gennaio 2021).

*Comma 83 - Estensione rivalutazione beni immateriali privi tutela giuridica*

Viene estesa l'opzione per la rivalutazione dei beni di impresa, disposta dall'articolo 110<sup>2</sup> del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto"), anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

---

<sup>2</sup> Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare). Per le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, solo qualora questo sia approvato successivamente al 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Agosto" e a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni da rivalutare risultino iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente.

*Commi 87-88 - Sostegno attività economiche a comuni di interesse per turismo straniero*

Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'articolo 59<sup>3</sup> del D.L. 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") viene esteso per l'anno 2021 agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione, presenze turistiche in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti.

*Commi 95-96 - Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"*

Viene disposta con una modifica all'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013 l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale della "Nuova Sabatini". Con l'espressione "Nuova Sabatini" si fa riferimento a una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti

---

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Qualora si volesse riconoscere il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione anche ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (rivalutazione con effetti anche fiscali), è possibile optare per il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 %.

3 Tale articolo ha istituito un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che abbiano registrato una riduzione delle presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in base all'ultima rilevazione effettuata dall'ISTAT. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese di giugno del 2019.

Il contributo è determinato applicando specifiche percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese di giugno 2019. Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Prima della modifica la corresponsione in un'unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Le modalità di erogazione saranno definite in sede attuativa con decreto ministeriale.

#### *Commi 97-106 - Fondo impresa femminile*

È istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile, attraverso l'utilizzo di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o a tasso zero, incentivi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale, investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.

Vengono sostenuti in particolare:

- a) l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

La ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste,

nonché le attività di monitoraggio e controllo saranno definiti da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

*Commi 161-169 - Decontribuzione Sud*

Viene prevista l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del D.L. 104/2020 (cd. "Decontribuzione Sud) fino al 31 dicembre 2029, con le seguenti modalità:

- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.

*Comma 170 - Modifica alla misura "Resto al Sud"*

È elevata da 45 a 55 anni l'età massima per accedere alla misura agevolativa denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del D.L. 91/2017<sup>4</sup>, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'agevolazione consiste in finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato.

---

<sup>4</sup> La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano residenti nelle regioni citate al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
- b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

*Commi 171-172 - Proroga credito imposta mezzogiorno*

È prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito di imposta prevista per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna.

*Commi 173-176 - Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia*

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del D.L. 91/2017, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale si è già usufruito:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
- b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Il beneficio non può essere riconosciuto alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione fiscale in commento spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime dei "de minimis".

*Commi 185-187 - Proroga del credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno*

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, L. 160/2019, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate

in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, spetta nelle seguenti misure:

- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Tale maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

*Comma 207 - Sospensione termini cambiali ed altri titoli di credito*

Sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non viene rimborsato quanto già riscosso

*Commi 206, 209 e 211 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese*

È prorogato al 30 giugno 2021 l'intervento straordinario in garanzia di SACE previsto dall'art. 1 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), a supporto delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 23/2020 ha previsto la concessione di garanzie al sistema bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti "sotto qualsiasi forma" destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato ed esaurito la loro capacità di accesso al Fondo. Le garanzie

coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La garanzia SACE è inoltre estesa ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché questa preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

È inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. possa rilasciare le garanzie previste all'articolo 1 del D.L. 23/2020, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto Liquidità<sup>5</sup> per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Queste disposizioni si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

*Commi 227-229 - Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche*

È introdotto un nuovo comma (3-bis) all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che i contribuenti residenti o stabiliti possono compensare i crediti e i debiti derivanti da transazioni commerciali e risultanti da fatture

---

<sup>5</sup> La garanzia è concessa a titolo gratuito, sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi

elettroniche tramite una piattaforma telematica dedicata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Le modalità attuative e le condizioni di servizio della disposizione saranno individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

*Commi 233-243 - Incentivi operazioni aggregazione aziendale*

Per le operazioni di aggregazione aziendale, quali fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall'assemblea dei soci tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'aiuto alla crescita economica (c.d. ACE), maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, possono essere trasformate in credito d'imposta dal soggetto risultante dalla fusione o dal soggetto incorporante, dal beneficiario e dal conferitario.



La trasformazione in credito d'imposta di tali DTA avviene:

- per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e,
- per i restanti tre quarti, il primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale stesse, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501- quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Qualora l'operazione di aggregazione aziendale sia realizzata mediante conferimento d'azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR (i.e. per la parte del loro ammontare che non eccede il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale intermedia, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori).

Per poter beneficiare della trasformazione in credito d'imposta delle suddette DTA, è obbligatoria la redazione di una situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501- quater, commi primo e secondo, del codice civile.

Le perdite relative alle DTA e le eccedenze ACE trasformate in credito d'imposta non sono deducibili o computabili in diminuzione dei redditi imponibili.

Qualora i soggetti partecipanti all'operazione di aggregazione aziendale abbiano optato per la tassazione di gruppo, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti

d'imposta rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso.

Qualora i soggetti partecipanti all'operazione di aggregazione aziendale abbiano optato per trasparenza fiscale, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta.

Per poter applicare tali disposizioni, le società partecipanti alle operazioni di aggregazione aziendale devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere operative da almeno due anni;
- non far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti.
- non deve essere stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste tale rapporto qualora il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento di azienda, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni citate (fusione, scissione o conferimento di azienda);

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel Modello F24 ovvero essere ceduto o essere chiesto a rimborso. Tale credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né del valore della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, queste disposizioni possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto.

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è condizionata al versamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da effettuarsi per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle suddette operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

La norma precisa che per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale.

*Commi 244-247 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*

Sono prorogate dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 le misure previste dall'art. 13, comma 1, del D.L. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità), disposizione che ha esteso l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Vengono inoltre estese le garanzie previste dall'art. 13, comma 1, del decreto Liquidità che possono essere concesse a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 fino al 28 febbraio 2021.

*Commi 248-254 - Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese*

L'art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto "*Cura-Italia*") ha previsto che, stante la particolare situazione emergenziale, le microimprese e le piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) aventi sede in Italia possono avvalersi di specifiche misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Tali specifiche misure, concesse precedentemente fino al 31 gennaio 2021, vengono ora prorogate al 30 giugno 2021. In particolare:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del D.L. 18/2020 (decreto "*Cura-Italia*"), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potranno essere revocati in toto o in parte fino al 30 giugno 2021;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021, i contratti, unitamente agli elementi accessori, sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni e senza alcuna formalità.;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso fino al 30 giugno 2021. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità. Questa agevolazione deve essere attuata secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese hanno comunque la facoltà di richiedere di sospendere esclusivamente i rimborsi in conto capitale.

Le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (i.e. 01.01.2021), alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto "*Cura-Italia*" possono beneficiare della proroga della moratoria automaticamente

senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del decreto "Cura-Italia", il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.

#### *Commi 263-264 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*

L'art. 26 del D.L.34/2020 (Decreto "Rilancio") ha introdotto alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni ovvero Credito di imposta per gli aumenti di capitale. Detto credito di imposta è commisurato alle perdite della società e al Fondo Patrimonio PMI<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Tali misure si applicano alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, qualora la società sia regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese. Restano esclusi dall'applicazione della disposizione gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società che esercitano attività assicurative.

I benefici vengono riconosciuti alla società che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 compreso tra 5 milioni di euro (10 milioni di euro per l'agevolazione "Fondo patrimonio PMI") e 50 milioni di euro. Se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al dato dei ricavi consolidati al più alto grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite e delle prestazioni, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non inferiore al 33%. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

Con la legge di Bilancio 2021 viene modificata la disciplina introdotta dal decreto “Rilancio”. In particolare:

- per l'accesso al credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 o al “Fondo Patrimonio PMI” sono considerati anche gli aumenti di capitale che intervengano dal 1° al 30 giugno 2021 (resta invece precluso l'accesso al credito d'imposta per conferimenti in denaro volti all'aumento del capitale sociale che scadevano al 31 dicembre 2020 poiché la misura non è stata riproposta);
- non possono beneficiare delle misure previste dall'art. 26 del Decreto “Rilancio” le società sottoposte o ammesse a procedura concorsuale ovvero per le quali sia stata presentata o depositata istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- sono ammesse ai benefici del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e alle prestazioni del “Fondo Patrimonio PMI” le società non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia anteriore alla data di approvazione del bilancio (per il credito di imposta sulle perdite) ovvero alla presentazione dell'istanza alle prestazioni del Fondo Patrimonio PMI, sempre che le medesime società si trovino “in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione”;
- è estesa la disciplina del credito d'imposta sulle perdite. In particolare, la norma precedente prevedeva che il credito d'imposta fosse pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. La percentuale del 30% viene ora innalzata al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1°

---

c) abbia deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso all'agevolazione riguardante il “Fondo Patrimonio PMI” l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

Sono state previste le seguenti misure:

- Credito di imposta per gli aumenti di capitale;
- Credito di imposta commisurato alle perdite della società;
- “Fondo Patrimonio PMI”.

gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali;

- la compensazione del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 può aver luogo a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Precedentemente alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, la compensazione poteva aver luogo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- l'intervento del "Fondo Patrimonio PMI" viene esteso al 30 giugno 2021, data entro la quale possono essere sottoscritti obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (Strumenti Finanziari) emessi dalle società di capitali, regolarmente costituite e aventi sede legale e amministrativa in Italia, che soddisfino i requisiti previsti dalla norma. L'importo massimo da sottoscrivere è pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 il limite massimo è pari 1 miliardo di euro.

Tali modifiche alla disciplina introdotta dall'art. 26 del Decreto "Rilancio" si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

#### *Comma 266 - Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società*

La Legge in commento interviene sostituendo l'articolo 6 del D.L. 23/2020, prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non trovano applicazione gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Non opera, inoltre, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, è posticipato al quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ordinariamente, secondo l'art. 2446 del codice civile, la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale entro l'esercizio successivo); l'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo (ovvero il bilancio 2025) deve quindi ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora queste non si siano ridotte a meno di un terzo del capitale stesso.

Qualora la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, può deliberare, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, di rinviare ogni decisione al più tardi alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. L'assemblea convocata al più tardi in tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (i.e. riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore detto minimo, o la trasformazione della società) qualora le perdite non siano state nel frattempo coperte con gli utili maturati negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa, con apposita indicazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

*Commi 299-314 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga*

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;



- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.

Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto "*Ristori*"), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021). In attesa dei necessari chiarimenti amministrativi, riteniamo che saranno confermate tutte le precedenti disposizioni, anche in riferimento agli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

È, inoltre, confermato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Infatti, viene previsto che i datori di lavoro possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (originariamente introdotto dall'articolo 3 del D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

È espressamente previsto che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14 del D.L. 137/2020 (Decreto "*Ristori*"), possano rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale concessi dalla Legge di Bilancio 2021.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Si prevede, inoltre, l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020 anche per il periodo dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

Il divieto ricalca integralmente le disposizioni precedenti, pertanto si applica a:

- tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli n. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse;
- alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Restano invariate le esclusioni dal divieto già introdotte in precedenza:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Anche questo divieto di licenziamento attualmente in vigore e prolungato fino al 31 marzo 2021, non è più subordinato all'integrale fruizione degli ammortizzatori sociali o dell'esonero contributivo, come originariamente previsto dall'art. 14 del Decreto

“Agosto”.

*Comma 333 - Detrazione spese veterinarie*

È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19%, limitatamente alla parte eccedente euro 129,11 così come disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

*Commi da 381 a 384 - Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali*

Per l'anno 2021, è riconosciuto a favore del locatore di immobile ad uso abitativo un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione concessa al locatario ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Per poter beneficiare di tale contributo a fondo perduto l'immobile locato deve:

- essere adibito ad uso abitativo,
- essere situato in un comune ad alta tensione abitativa;
- costituire l'abitazione principale del locatario.

Il locatore interessato comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione con riduzione a favore del locatario e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Le modalità di attuazione di tale disposizione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni effettuate dai locatori, saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (i.e. 1 gennaio 2021).

*Commi da 386 a 401 – Indennità di continuità reddituale e operativa*

È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti di seguito indicati. L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda del soggetto interessato. La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nella stessa devono essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L'indennità è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR. L'indennità straordinaria è riconosciuta ai soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25% su base semestrale dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo massimo di erogazione mensile è pari a 800 euro con un minimo di 250 euro.

È disposta la rivalutazione annuale di tali limiti sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La richiesta della prestazione è limitata ad una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità ne determina l'immediata cessazione, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità in esame è esclusa dalle voci che concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Per far fronte agli oneri derivanti da quanto illustrato è stato disposto un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L'erogazione dell'indennità deve essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che saranno definiti con decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge in commento (i.e. 1° gennaio 2021). È attribuito all'ANPAL il monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità.

*Commi da 437 a 439 – Misure per il sostegno della salute della vista*

È istituito un fondo denominato “Fondo per la tutela della vista” con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del DPCM n. 159 del 2013 non superiore a 10.000 euro annui.

Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto saranno definiti con decreto interministeriale.

*Commi 452 e 453 – Trattamento IVA cessione vaccini Covid19*

Le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti<sup>7</sup> dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022. Per poter beneficiare di tale esenzione, la strumentazione per diagnostica per COVID-19 deve presentare i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.

In deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1973, anche le cessioni di vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

*Commi 526 e 527 – Fondo rimborso affitto studenti universitari fuori sede*

---

<sup>7</sup> Si ricorda che il termine “esenti” è usato in maniera impropria dalla disposizione in commento in quanto tali beni sono soggetti ad aliquota IVA pari a zero.

È istituito un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali.

In particolare, possono beneficiare dei contributi gli studenti fuori sede con ISEE non superiore a € 20.000, che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, e che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, per il tramite delle università, anche al fine di rispettare il tetto di spesa massima, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio saranno individuate con decreto interministeriale.

#### *Commi da 536 a 539 – Credito di imposta sulle donazioni*

È riconosciuto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese. Il beneficio è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e le disposizioni per l'attuazione e la definizione delle aliquote di fruizione del credito d'imposta saranno definite con decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge in commento (i.e. 1° gennaio 2021).

#### *Commi 595 e 596 – Disposizioni in materia di strutture recettive*

Il regime fiscale delle locazioni brevi, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del D.L.50/2017<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> ai sensi del quale si applicano le norme sulla cedolare secca ai redditi derivanti da contratti di "locazione breve", ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una "locazione breve", ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il

con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Si precisa, quindi, che queste disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Viene abrogato il comma 3-*bis* dell'art. 4 del citato D.L. 50/2017, ai sensi del quale avrebbe dovuto essere stato emanato un regolamento per stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale.

#### *Comma 597 – Misure in materia di strutture ricettive*

Con una modifica al comma 4 dell'articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019 viene istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ("MIBACT") una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute

---

godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una "locazione breve")



saranno definite con decreto del MIBACT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento.

Tra coloro che sono tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione rientrano anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

*Commi da 599 a 601 – Esenzione 2021 prima rata IMU turismo*

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale "D" utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Le disposizioni introdotte si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*.

*Commi 602 e 603 – Misure a favore delle agenzie di viaggio e tour operator*

Viene esteso alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dall'articolo 28 del DL 34/2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* tale credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021 (prima di tale modifica, il credito d'imposta spettava fino al 31 dicembre 2020).

Viene rifinanziato di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente si estende la platea dei beneficiari del fondo alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese. Infine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del D.L. 104/2020, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

*Commi da 608 a 610 - Misure per il sostegno dell'informazione e dell'editoria*

Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è riconosciuto, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari previsto dall'art. 57-bis del DL 50/2017.

Il credito è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge n. 145 del 2018 alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Infine si prevede, per gli anni 2021 e 2022, che il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del D.L. 34/2020<sup>9</sup> è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

*Commi 611-613 - Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria e per la connessione a internet*

Viene esteso l'utilizzo della carta elettronica destinata a coloro che abbiano compiuto 18 anni nel 2020, introdotta dal comma 357 della legge di bilancio 2020, anche all'acquisto di periodici, oltre che all'acquisto di quotidiani. Viene istituito un bonus "aggiuntivo", per un importo massimo di 100 euro, da riconoscere ai nuclei familiari che già beneficiano del *voucher* per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, sotto forma di sconto sul prezzo, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

*Commi 614-615 - Bonus TV 4.0*

Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della L. 205/2017, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per

---

<sup>9</sup> Si tratta del credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, ed è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017 sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

La definizione delle norme attuative e la ripartizione delle risorse è demandata ad un decreto interministeriale da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento (i.e. 1° gennaio 2021).

#### *Commi 623-625 - Kit digitalizzazione*

Al fine di ridurre il divario digitale, è prevista la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Per aver accesso a tali benefici, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- avere un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
- non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile;
- dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Tale beneficio può essere concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento (i.e. 1° gennaio 2021), con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

#### *Comma 627 - Regime temporaneo aiuti di Stato*

La norma modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” (artt. 54- 62 del D.L. 34/2020). In particolare, si introduce una nuova categoria di aiuti ammissibili, ossia gli aiuti per i “costi fissi non coperti” (i.e. costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno), la cui concessione è comunque subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.

Viene inoltre prorogato il termine di operatività dei sopra indicati regimi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

*Commi da 631 a 633 - Fondi di investimento esteri*

La ritenuta del 27% sui dividendi, applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, non si applica agli utili corrisposti ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65 CE e agli OICR non conformi alla citata direttiva, il cui gestore sia però soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'organismo è istituito. Tale disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (i.e. utili corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (i.e. dal 1° gennaio 2021), dai citati OICR, non concorrono a formare il reddito. La relazione illustrativa evidenzia che tra gli OICR nazionali e quelli di diritto estero (istituiti in stati membri della UE o stati aderenti all'accordo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni) esistono delle differenze circa il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze che l'articolato in esame intende

superare prevedendo l'esenzione fiscale per gli utili da partecipazione e per le plusvalenze realizzate.

*Commi 652-659 - Proroga incentivi acquisto autoveicoli a bassa emissione di CO2*

È concesso anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di CO<sub>2</sub>, con o senza rottamazione di un altro veicolo.

L'importo del contributo è confermato in 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale.

Il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto in locazione finanziaria. Il contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021. In tal caso il contributo statale è di 1.500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co<sub>2</sub> superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

È riconosciuto un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice. La disposizione specifica, inoltre, che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo

otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella tabella riportata di seguito:

| Massa totale a terra (tonnellate) | Veicoli esclusivamente elettrici | Ibridi o alimentazione alternativa | Altre tipologie di alimentazione |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 0 – 1,999                         |                                  |                                    |                                  |
| Con rottamazione                  | 4.000                            | 2.000                              | 1.200                            |
| Senza rottamazione                | 3.200                            | 1.200                              | 800                              |
| 2 – 3,299                         |                                  |                                    |                                  |
| Con rottamazione                  | 5.600                            | 2.800                              | 2.000                            |
| Senza rottamazione                | 4.800                            | 2.000                              | 1.200                            |
| 3,3 – 3,5                         |                                  |                                    |                                  |
| Con rottamazione                  | 8.000                            | 4.400                              | 3.200                            |
| Senza rottamazione                | 6.400                            | 2.800                              | 2.000                            |

Ai predetti incentivi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019, che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l'accesso all'incentivo, con riguardo all'ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell'ecobonus.

*Commi da 760 a 766 - Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali*

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali (ZEA), è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili. Ai commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (i.e. utilizzatori), aventi la sede operativa all'interno di una ZEA e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere

per gli imballaggi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, si prevede che gli utilizzatori riconoscano agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Agli utilizzatori che concedono tale abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 244/2007, ai sensi del quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Queste disposizioni sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dal 1° gennaio 2021.

*Commi da 1051 a 1067 – Transizione 4.0 credito imposta beni strumentali nuovi (ex*



*beni super e iper-ammortizzabili)*

Viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi anticipandone altresì la decorrenza già per i beni acquistati a far data dal 16 novembre 2020.

La nuova formulazione del credito di imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per poter fruire del beneficio, l'impresa deve rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Non rientrano tra i beni agevolabili:

- Veicoli e altri mezzi di trasporto,
- Beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%,
- Fabbricati e costruzioni,
- Beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per esempio: materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli aerei, gli stabilimenti balneari e termali),
- Beni devolvibili gratuitamente alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito è differenziato in ragione della tipologia di investimento.

**1) Investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio d'impresa (beni ordinari)**

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, ovvero entro il 30 giugno 2022 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% (innalzato rispetto alla precedente misura del 6%) del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986. Nel caso questi investimenti siano effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Per gli investimenti sopra citati, qualora l'investimento avvenga **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023** (a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito spettante è riconosciuto nella misura ridotta del 6%.

## ***2) Investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" compresi nell'Allegato A della Legge n. 232/2016***

Se l'investimento avviene in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della Legge 232/2016, la percentuale del credito spettante varia in base all'anno in cui viene effettuato l'investimento e al valore dell'investimento stesso:

- Investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 50% del costo per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno

pari al 20% del costo di acquisizione. La percentuale diminuisce al 40% del costo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

- Investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: 30% del costo per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022. La percentuale diminuisce al 20% del costo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
- Investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro: 10% del costo per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023. Identica percentuale del 10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

### ***3) Investimenti in beni immateriali nuovi strumentali compresi nell'Allegato B della Legge n. 232/2016***

Se l'investimento avviene per i beni indicati all'interno dell'allegato B della Legge 232/2016 (per esempio in software, sistemi e piattaforme), nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta spettante sarà pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro (il credito di imposta massimo è pari a euro 200.000).

#### ***Utilizzo del credito***

Il credito d'imposta sarà utilizzabile solo in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni di cui al punto 1, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali definiti "Industria 4.0" di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Solo limitatamente agli investimenti in beni di cui al punto 1 ovvero beni materiali diversi da quelli relativi a *“Industria 4.0”*, effettuati nel periodo a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da società con volumi di ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro, il credito d’imposta ottenuto per l’investimento può essere utilizzato anche in un’unica quota annuale.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante in relazione agli investimenti in beni di cui al punto 1 (beni ordinari).

Al beneficio non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto *“Rilancio”*, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000; inoltre non è preclusa la compensazione del credito d’imposta in oggetto in presenza di debiti iscritti a ruolo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.3/2001 del 13 gennaio 2021 con la quale sono stati pubblicati i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei bonus (crediti di imposta) previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021. Come si evince dalla trattazione per l’arco temporale compreso tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2020 convivono, infatti, due bonus poiché il credito d’imposta proposto dalla Legge di Bilancio 2021 ha anticipato la decorrenza della misura al 16 novembre 2020 andandosi a sovrapporre a quello vigente con la Legge di bilancio 2020.

Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti, quindi, devono valutare ed eventualmente scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare.

Si precisa, a tal proposito, che non si tratta solo di scelta di convenienza fiscale ma anche di corretta valutazione e gestione documentale poiché anche la nuova formulazione normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2021 richiede che, ai fini dei successivi controlli dell’amministrazione finanziaria, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati» (ad esempio, gli ordini) dovranno contenere l’esplicito riferimento alla normativa agevolativa.

Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020 la fattura sprovvista dei riferimenti normativi non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

In caso di mancata indicazione dell’apposita dicitura è possibile procedere con la regolarizzazione, prima dei controlli, mediante l’emissione di una nota di credito e la successiva emissione di una nuova fattura riportante la corretta dicitura richiesta dalla disciplina applicabile.

In alternativa alla procedura testé riportata, è possibile la stampa della fattura elettronica e l’apposizione della «predetta scritta indelebile» sulla fattura stessa da conservare agli atti.

Il Ministero dello sviluppo economico definirà con apposito decreto direttoriale le modalità, il contenuto, il modello e i termini di invio di un’apposita comunicazione che le imprese beneficiarie dovranno inviare al citato Ministero per monitorare l’efficacia, l’andamento e la diffusione della misura agevolativa.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione imponibile ai fini IRAP; inoltre, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRES/IRPEF e del valore della produzione imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo di questi beni. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo

dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta dovranno conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo sostenimento del costo agevolato. Per gli "investimenti 4.0", le imprese devono produrre anche una perizia asseverata rilasciata da un tecnico (ingegnere o perito industriale) iscritto all'albo, o un'attestazione di conformità rilasciata da un ente certificatore accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

#### ***Investimenti in attività di ricerca e sviluppo***

Viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (i.e. design e ideazione estetica applicabile ad alcuni settori economici quali, ad esempio, il tessile, la moda, l'oreficeria, il mobile e l'arredo). Vengono, inoltre, rideterminate le misure del beneficio ed in particolare:

- il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo aumenta dal 12% al 20% con l'ammontare massimo del beneficio che aumenta da 3 a 4 milioni di euro;
- il credito d'imposta per l'innovazione tecnologica, il design e l'ideazione estetica aumenta dal 6% al 10% con corrispondente incremento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- il credito di imposta per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati, per il raggiungimento di obiettivi di transazione ecologia o di innovazione digitale 4.0

aumenta dal 10% al 15% e l'ammontare massimo del beneficio aumenta da 1,5 a 2 milioni di euro.

Viene introdotto l'obbligo, per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, di predisporre una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

#### ***Credito d'imposta per la formazione 4.0***

Inoltre, viene prorogato fino al periodo in corso al 31 dicembre 2022 anche il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ammissione al bonus dei costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

#### ***Commi da 1079 a 1081 e 1083 – Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo del falso plafond IVA***

Con l'obiettivo di rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del plafond IVA non spettante, la norma dispone che l'Amministrazione finanziaria svolga specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e le conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate ad impedire a coloro che si sono avvalsi erroneamente della qualifica di esportatore abituale di poter emettere ulteriori lettere d'intento e di poter predisporre fatture elettroniche con il titolo di non imponibilità ai fini iva (art. 8, comma 1, lettera c), D.p.r. n. 6338/1972), indicanti il numero di protocollo della lettera d'intento invalidata.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d'intento già emesse e impedirne l'emissione di nuove.

#### ***Commi da 1084 a 1085 – Plastic Tax (MACSI)***

L'entrata in vigore delle disposizioni che istituiscono e disciplinano l'imposta sui

MACSI (c.d. Plastic Tax)<sup>10</sup>, introdotte dalla legge n. 160 del 2019, è differita al 1° luglio 2021.

Vengono introdotte ulteriori novità concernenti tale disciplina, quali:

- l'introduzione nella definizione di MACSI delle preforme, ossia di prodotti ottenuti dallo stampaggio di PET finalizzati a diventare bottiglie o contenitori per bevande tramite un processo di soffiatura;
- l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento con l'inclusione dei committenti, cioè i soggetti residenti o non residenti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati;
- l'aumento da 10 Euro a 25 Euro della soglia di esenzione dall'imposta derivante dalla dichiarazione trimestrale;
- la previsione di una sanzione amministrativa applicabile in caso di mancato pagamento dell'imposta che va dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, che non potrà comunque essere inferiore a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta stessa, comunque non inferiore a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione concernente la disciplina in commento si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Le modalità di attuazione della disciplina in commento verranno adottate con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

*Comma 1086 – Imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate c.d. Sugar Tax*

L'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la c.d. "Sugar Tax", introdotte dalla Legge n. 160 del 2019, è prorogata al 1° gennaio 2022.

Vengono introdotte una serie di modifiche alla norma originaria tra le quali:

---

<sup>10</sup> Plastic tax è l'imposta sui MACSI, ossia sul consumo dei manufatti monouso realizzati con polimeri. L'imposta, fissata nella misura di Euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica, verrà applicata sia sulla produzione che sull'importazione di predetti materiali.



- l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, includendo, oltre al fabbricante nazionale, anche il soggetto residente o non residente per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall' esercente l'impianto di condizionamento;
- l'esonero dal pagamento della sugar tax in caso di bevande edulcorate cedute direttamente per il consumo in altri paesi dell'Unione Europea ovvero destinate, dagli stessi soggetti, ad essere esportate;
- la rimodulazione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in commento. Precisamente, in caso di mancato pagamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta stessa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta stessa non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.

*Commi da 1087 a 1089 – Credito d'imposta per l'acquisto dei sistemi di filtraggio acqua potabile*

È istituito un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 per il miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Potranno beneficiare di questo credito le persone fisiche nonché soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono queste spese nel periodo compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Il credito di imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e, in dettaglio:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica fino ad un ammontare complessivo delle spese computabili non superiore a 1.000 Euro per unità immobiliare (credito massimo riconosciuto pari a euro 500);
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali (compresi Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti) fino ad un ammontare complessivo delle spese computabili non superiore a 5.000 Euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale (credito massimo riconosciuto pari a euro 2.500).

Il credito d'imposta spetta nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (i.e.1° gennaio 2021) saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

#### *Commi da 1095 a 1097 – Lotteria dei corrispettivi e Cashback*

La Legge in commento interviene modificando la disciplina relativa alla lotteria degli scontrini (di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)<sup>11</sup> prevedendo che si potrà partecipare solo per gli acquisti effettuati tramite strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, nel caso di rifiuto da parte dell'esercente del codice lotteria, le segnalazioni dovranno essere fatte sul portare "Lotteria" del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per quanto riguarda le misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Cashback)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> La lotteria degli scontrini è il concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico. Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria acquistando beni e servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. La partecipazione è facoltativa, parteciperanno solo coloro che presenteranno all'esercente il "codice lotteria" (da richiedere sul portale Lotteria sul sito dell'Agenzia delle Dogane e del Monopolio) al momento del pagamento. Settimanalmente, mensilmente e annualmente avverranno le estrazioni dei premi in denaro.

<sup>12</sup> Il cashback consente di ottenere un rimborso pari al 10% della spesa realizzata per gli acquisti a titolo privato sul territorio nazionale effettuata con pagamenti elettronici (sono esclusi gli acquisti online). Gli strumenti di pagamento elettronici dovranno essere registrati, prima dell'utilizzo per ottenere il rimborso, nell'App IO. Per ricevere il rimborso è necessario effettuare 50 pagamenti elettronici a semestre. Non è fissato un importo minimo

viene chiarito che i rimborsi ottenuti non concorrono a formare il reddito del percipiente e non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale.

*Commi da 1098 a 1100 – Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro.*

Viene ridotto il periodo di fruizione del credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro previsto dall'art. 120 del Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020)<sup>13</sup>, che risulta ora limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021 (e non più per tutto l'anno 2021 come da formulazione originaria).

Viene, quindi, anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2021, anche il termine originariamente previsto per esercitare l'opzione per la cessione del credito d'imposta, con contestuale introduzione per i cessionari dell'obbligo di utilizzare il medesimo entro il termine del 30 giugno 2021.

Questa novità non produce effetti sull'ammontare del credito d'imposta calcolato sulle spese agevolabili aventi la medesima natura sostenute nel corso del 2020.

*Commi da 1102 a 1107 – Semplificazioni fiscali*

L'articolo 7 del regolamento di cui al DPR 542/99 (in materia di semplificazioni relative alle liquidazioni e ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto) viene integrato prevedendo per i titolari di partita iva c.d. "contribuenti minori" (che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 400.000 euro

---

di spesa ma le transazioni di importo superiore a 150 Euro concorrono fino all'importo massimo complessivo di 150 Euro. L'importo massimo rimborsabile per ciascuna transazione è di 15 Euro e il rimborso totale massimo ottenibile a semestre è pari a 150 Euro.

<sup>13</sup> Il decreto "Rilancio" (art. 120 del DL n. 34 del 2020 ) ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative o di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

nel caso di prestazione di servizi e non superiore a 700.000 euro nel caso di altre attività) la possibilità di annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del DPR 633/1972 entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Si allineano quindi le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.

A partire dal 1° gennaio 2022 verrà abolito l'esterometro e i dati delle operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) ed in particolare

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni **svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi ossia entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni **ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

Coerentemente vengono introdotti due nuovi periodi all'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° gennaio 2022; per tali operazioni viene prevista una sanzione pari a Euro 2 per ciascuna fattura in caso di omissione o errata trasmissione dei dati, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è dimezzata, prevedendo il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, nel caso in cui l'invio o la trasmissione corretta avvenga nei 15 giorni successivi alla scadenza, per l'omessa o errata trasmissione dei dati.

Viene estesa anche per l'esercizio 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Sarà il sistema TS a mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

È inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate possa utilizzare anche i dati presenti in Anagrafe Tributaria (liquidazioni periodiche Iva e dichiarazioni IVA degli anni precedenti), oltre ai dati rilevati da fatture elettroniche, operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, per poter procedere alla precompilazione dei documenti IVA.

*Comma 1108 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche*

Viene chiarito che per il pagamento dell'imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) da un soggetto terzo per conto del contribuente che ha effettuato la cessione del bene o la prestazione di servizi, è obbligato in solido anche il contribuente stesso.

*Commi da 1109 a 1115 – Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi*

La Legge in commento apporta alcune modifiche all'art. 2 del D. Lgs. n.127/2015 in materia di Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La nuova formulazione fissa non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e la consegna, su richiesta del cliente, dei documenti che attestano l'operazione stessa (fattura o documento commerciale).

Inoltre, viene differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo della memorizzazione.

Di particolare rilevanza, inoltre, è la modifica sul regime sanzionatorio disciplinato dal D.lgs. n. 471/1997 relativamente alla memorizzazione e alla trasmissione dello scontrino elettronico. Viene introdotto il comma 2-bis all'art. 6 del D.lgs. 471/1997 che prevede una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, nel caso di omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione dei dati dei corrispettivi dell'operazione. Si precisa che verrà applicata un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti, memorizzazione e trasmissione dell'adempimento (ad esempio nel

caso in cui la trasmissione tardiva o omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione).

La sanzione viene applicata anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione telematica dei corrispettivi. Se non vi sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione o l'omessa verifica periodica degli strumenti è punita con una sanzione amministrativa dai 250 Euro ai 2.000 Euro.

Anche l'art. 11 del D.lgs. n. 471/1997 viene modificato integrandolo e prevedendo le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa in misura fissa di 100 Euro, per ciascuna trasmissione, nel caso di omessa o tardiva o incompleta trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se la comunicazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- sanzione da 1.000 a 4.000 Euro per omessa installazione degli apparecchi predisposti all'emissione dello scontrino fiscale;
- sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 Euro per chiunque manometta o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o faccia uso di essi o consenta che altri ne facciano uso per eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

*Commi da 1116 a 1119 – Proroga di disposizioni in materia di imposta municipale propria*

Viene prorogata l'esenzione dal versamento dell'IMU per i comuni delle regioni interessate dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012 (Veneto, Lombardia) e per i comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (Emilia Romagna e Centro Italia) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

*Comma 1120 – Abrogazione dell'imposta money transfer*

È abrogato l'art. 25-novies del D.L. 119/2018 relativo all'imposta per i trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite istituti di pagamento.

*Commi 1122 e 1123 – Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni*

Viene nuovamente prorogata anche per il 2021 la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con un'unica aliquota dell'11% sul valore di perizia.

La rideterminazione del valore d'acquisto di terreni e partecipazioni spetta alle persone fisiche, alle società semplici, agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, fuori dal regime di impresa.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in un'unica rata, entro il 30 giugno 2021, oppure potrà essere rateizzata, con applicazione degli interessi, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima devono avvenire entro la medesima data del 30 giugno 2021.

*Articolo 20 – Entrata in vigore*

La *Legge di Bilancio 2021*, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021

\* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.*